

***LYBRA ASSOCIAZIONE***  
***GIURIDICO – CULTURALE***





**Autorità:** Cassazione penale sez. V

**Data:** 12/06/2013

**n.** 2151

**Classificazioni:** FURTO - In genere



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLDI	Paolo	-	Presidente	-
Dott. DE BERARDINIS	Silvana	-	Consigliere	-
Dott. LAPALORCIA	Grazia	-	Consigliere	-
Dott. SETTEMBRE	Anton	-	rel. Consigliere	-
Dott. LIGNOLA	Ferdinando	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3896/2010 CORTE APPELLO di TORINO,  
del  
27/09/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta  
dal

Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte  
di

Cassazione, Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto  
del

ricorso.

- Nessuno è comparso per la ricorrente.

**Fatto**

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27/9/2012, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato T.F. a pena di giustizia per il furto aggravato di una confezione di profumo.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputata, l'avv. Stefano Castrale, lamentando, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale. Deduce che l'azione descritta concreta una ipotesi di delitto tentato e non consumato.

**Diritto**

CONSIDERATO IN DIRITTO



Il ricorso è fondato. Dall'esposizione del giudicante si evince che l'imputata fu notata dal personale di vigilanza della COIN mentre celava nella borsetta che aveva con sé una confezione di profumo, prelevata dagli scaffali del negozio, dopodiché si recò in un locale di servizio, dove liberò la confezione dall'involucro. Quindi, si avviò verso l'uscita e, raggiunte le casse, le superò senza pagare il bene, per cui venne subito fermata dai vigilanti in attesa.

Tanto premesso, nella condotta dell'imputata sono ravvisabili gli estremi del tentativo, poiché tutta l'azione si svolse sotto il controllo del personale di vigilanza, che intervenne solo quando fu sicuro che l'imputata non avrebbe pagato l'articolo. Il reato di furto si consuma, infatti, con l'"impossessamento" del bene, che si verifica allorché questo fuoriesce, per effetto della condotta dell'agente, dalla sfera di controllo del possessore ed entra a far parte della sfera di controllo dell'autore, perché solo in questo momento può dirsi che l'agente ha instaurato una signoria autonoma sul bene altrui (e quindi se ne è "impossessato"). Quando, invece, il possessore conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l'azione delittuosa non può dirsi realizzata una delle condizioni del furto (la "sottrazione"), per cui si è di fronte a reato rimasto allo stato di tentativo. E' quanto si è verificato nella specie, in quanto l'imputata è stata costantemente controllata dal personale di vigilanza della COIN e non ha mai fatto veramente proprio la confezione di profumo.

La sentenza va pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.

**PQM**

P.Q.M.

Riqualificato il fatto come tentato furto aggravato, annulla la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione della pena.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014

